

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 14 DEL 18.11.2021

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI PERUGIA

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come sostituito dalla disciplina di cui all'art.1 della legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76/2020 e novellato dall'art.51 della legge 108/2021, di conversione, con modificazione del D.L. n.77/2021 e dell'art.95, comma 3, lett.a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di igienizzazione e disinfezione per la durata di sette mesi

Smart CIG: n. ZCE33EA1BD

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23.01.2020, ai sensi dell'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 06.11.2012, n. 190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione del 23.03.2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, del 22 luglio 2015 e del 9 dicembre 2020, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3738 del 16 novembre 2020 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti Responsabili delle Direzioni Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo, n.50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n.76/2020, come novellato dalla legge 108/2021, di conversione, con modificazione del D.L. n.77/2021;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come sostituito dall'art.1 della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76/2020, come modificato dalla Legge n.108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.77/2021, che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2, lett.a);

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed aggiornato alla data del 16.05.2018, in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'art.31 del Codice dei contratti pubblici (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento*), nonché le Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017;

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento in conformità all'art. 5 Legge 241/90 e s. m. i.;

VISTE le norme, le circolari e le ordinanze emanate dalle Autorità competenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché i Protocolli di Ente in merito alla regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritti sia a livello centrale che a livello locale;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 con il quale vengono prorogati i termini di scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 al 31 dicembre 2021;

VISTI il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020 e l'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali del 19 ottobre 2020 in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino al personale adeguati livelli di protezione;

TENUTO CONTO che, con il citato Accordo del 3 aprile, le Parti hanno convenuto che, nell'ambito delle misure da adottare per contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e, contestualmente, garantire la continuità dei servizi, sia necessario, in considerazione dell'attuale stato di emergenza, "assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-19;

VISTE, altresì, le "Indicazioni operative per interventi di pulizia e sanificazione degli uffici" disciplinate nel protocollo condiviso ACI del 26.04.2021 con le quali, al fine di dare attuazione alle prescrizioni contenute nell'Accordo richiamato, si forniscono i criteri e le direttive utili per l'espletamento degli interventi periodici di sanificazione e quotidiani di disinfezione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni all'utenza;

RITENUTO pertanto, alla stregua di quanto precede, necessario effettuare le integrazioni per la Direzione Territoriale di Perugia dei servizi di pulizia quotidiana al fine di assicurare un'adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni all'utenza per un ulteriore periodo dal 1 dicembre 2021 e fino alla fine del contratto attualmente in vigore prevista il 30 giugno 2022:

RITENUTO che per lo svolgimento dei servizi quotidiani aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti per le pulizie al fine di assicurare un'adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni all'utenza (es: maniglie, porte, interruttori, termostati ambienti, pulsantiere, corrimano,), nonché delle postazioni di lavoro (es: piano scrivania, tastiere, schermi touch, mouse), degli armadi, delle sedie e dei servizi igienici, ecc., dovranno essere effettuati interventi aggiuntivi di detergenza e disinfezione, utilizzando disinfettanti specifici attivi contro i virus, da ripetere con cadenza giornaliera;

VALUTATO che tali interventi, tenuto conto dei modi e dei tempi necessari per il loro svolgimento, comportino per l'impresa un impegno quotidiano per il quale, considerati i costi del personale, quello dei prodotti da utilizzare, i costi amministrativi e l'utile aziendale si ritiene congruo un costo mensile per l'affidamento pari ad Euro 270,00;

RITENUTO sia per questioni di economicità del servizio (lo svolgimento del servizio da parte della stessa impresa che effettua le pulizie comporta delle economie per la stessa che determinano un minore costo del servizio), data anche l'esiguità del corrispettivo previsto per l'attività richiesta, sia per questioni di efficienza organizzativa ed efficacia (lo svolgimento del servizio di pulizia e di quello di disinfezione svolti da uno stesso operatore non generano sovrapposizioni di attività, interferenze, conflitti e difficoltà nell'attribuzione di responsabilità in caso di inesatto adempimento della prestazione o disservizi) e, dato il breve tempo a disposizione, di interpellare la Ditta attualmente incaricata del servizio di pulizia e proporre alla stessa di eseguire l'attività integrativa complementare a quella quotidiana delle pulizie, al prezzo e secondo le modalità di seguito riportate: € 270,00 mensili oltre IVA per un totale di € 1.890,00 IVA esclusa con decorrenza 1 dicembre 2021 – 30 giugno 2022;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di evitare, in ragione dell'incremento della curva epidemiologica, qualsiasi occasione di contatto tra le persone che potrebbe realizzarsi in occasione del sopralluogo, quale adempimento necessario e propedeutico per gli eventuali nuovi operatori economici interessati all'affidamento, ai fini di una corretta formulazione dell'offerta economica;

VISTO che la Ditta Encan srl con sede in Napoli vico Tutti i Santi n. 3 P.IVA 05803271211 si è dimostrata disponibile ad effettuare l'attività di pulizia quotidiana suppletiva consistente in : interventi quotidiani aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti per le pulizie quotidiane al fine di assicurare un'adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni all'utenza (es: maniglie, porte, interruttori, termostati ambienti, pulsantiere, corrimano,), nonché delle postazioni di lavoro (es: piano scrivania, tastiere, schermi touch, mouse), degli armadi, delle sedie e dei servizi igienici, ecc. Dovranno essere previsti interventi aggiuntivi di detergenza e disinfezione, utilizzando disinfettanti specifici attivi contro i virus, da ripetere con cadenza giornaliera:

CONSIDERATO che la suddetta società è dotata della struttura e delle competenze necessarie per svolgere il servizio a perfetta regola d'arte ed ha già svolto e sta svolgendo il servizio di pulizia con competenza e professionalità e grande disponibilità, anche nelle situazioni di maggiore criticità ed emergenza, collaborando con l'Ente nell'attuazione di misure di igienizzazione atte a prevenire e contenere la diffusione del COVID-19;

CONSIDERATO che la Ditta è in grado di garantire adeguate condizioni di servizio sotto il profilo costi-benefici, compatibilmente con le situazioni contingenti e l'urgenza dettata dalla situazione di emergenza e criticità, al fine di assicurare la tempestività degli interventi in ragione delle primarie

esigenze di sicurezza e salute da soddisfare, senza aggravare il processo di acquisto, nel giusto contemperamento dei principi dell'azione pubblica;

TENUTO CONTO che l'affidamento, in ragione del suo valore complessivo, risulta compreso nella soglia di cui all'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, nella sua attuale formulazione e, pertanto, è possibile procedere con un affidamento diretto;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Si autorizza l' affidamento diretto, formalizzato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s m i nella forma dello scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata , alla Ditta ENCAN srl con sede in Napoli vico Tutti i Santi n. 3 CF e PI 05803271211 dei seguenti servizi integrativi da considerare in continuità con i servizi già disciplinati dal contratto di pulizie vigente tra le parti:

interventi quotidiani aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti per le pulizie quotidiane al fine di assicurare un'adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro e delle aree comuni all'utenza (es: maniglie, porte, interruttori, termostati ambienti, pulsantiere, corrimano,), nonché delle postazioni di lavoro (es: piano scrivania, tastiere, schermi touch, mouse), degli armadi, delle sedie e dei servizi igienici, ecc. Dovranno essere previsti interventi aggiuntivi di detersione e disinfezione, utilizzando disinfettanti specifici attivi contro i virus, da ripetere con cadenza giornaliera senza soluzione di continuità dal 1 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2022, per un corrispettivo di **Euro 270,00 mensili oltre IVA per un importo totale massimo di Euro 1.890,00 IVA esclusa.**

Si dà atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze.

Il sistema Smart CIG dell'ANAC ha assegnato alla presente procedura il n. **ZCE33EA1BD**

Il suddetto importo verrà contabilizzato sul conto di costo 410718001 – Pulizia locali – a valere sul budget di gestione assegnato alla Direzione Territoriale di PERUGIA, quale Unità organizzativa gestore n. 4641 Centro di responsabilità n. 4641., per l' importo di € 270,00 oltre IVA per l'esercizio finanziario 2021 e per un importo di € 1620,00 oltre IVA a valere sul budget di gestione 2022.

IL DIRETTORE
Dr. Sandro Simonetti